



PROCEDURA OPERATIVA WHISTLEBLOWING

Procedura per la gestione delle Segnalazioni

1. Scopo

La presente Procedura è stata predisposta dalla Fondazione con lo scopo di regolare ed istituire i canali di segnalazione interna rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche solo D.Lgs. n. 24/2023 o Decreto). Il presente Decreto, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937, attiene alla protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali, del diritto dell'Unione Europea e prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative sopra indicate nel contesto lavorativo pubblico o privato in cui operano che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. La Procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le Segnalazioni oggetto della presente Procedura

Le violazioni segnalabili riguardano tutti quei fatti, condotte e/o informazioni (di qualsivoglia natura, anche meramente omissioni), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Fondazione presso cui presta la propria attività lavorativa, e che vengono di seguito riportate:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) n. 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle Fondazione o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio





fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Fondazione;

- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nelle precedenti lettere c), d), e).

3. Ambito di applicazione

La Procedura si applica ai membri degli Organi della Fondazione, ai dipendenti, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino o interagiscano con la Fondazione (es. fornitori, collaboratori, professionisti, etc.). Non si applica a comunicazioni di carattere commerciale o personale.

4. Canali di Segnalazione e processo di gestione delle Segnalazioni

Segnalazione interna

La Fondazione ha attivato un canale di Segnalazione interna gestito dall'Organismo di Vigilanza (OdV).

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- Tramite form disponibile sul sito web della Fondazione: Form Whistleblowing
- Oralmente mediante richiesta di incontro diretto con l'OdV.

Segnalazione esterna

La persona segnalante può presentare una Segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in presenza di una delle specifiche condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, come la mancanza di seguito alla segnalazione interna o il rischio di ritorsione.

Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione previste dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto e al capitolo precedente e non è stato fornito alcun riscontro nei termini stabiliti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che le prove e i documenti presentati con la Segnalazione possano essere occultate o distrutte oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Invio della Segnalazione interna





Le Segnalazioni interne devono essere circostanziate e accompagnate dalla documentazione comprovante.

6. Ricezione e analisi della Segnalazione interna

L'OdV, dopo aver eseguito un esame preliminare del contenuto della Segnalazione e aver verificato la sussistenza di verifica dei presupposti soggettivi e/o oggettivi della Segnalazione, provvederà a:

- mantenere le interlocuzioni con il segnalante attraverso il canale scelto da quest'ultimo ed ove necessario richiede eventuali integrazioni;
- coinvolgere soggetti specializzati in considerazione delle competenze tecniche e professionali e richiedere l'audizione di eventuali soggetti interni od esterni;
- fornire diligente seguito alla Segnalazione e riscontrare quest'ultima entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Terminata l'istruttoria, l'OdV ha l'obbligo di riscontrare il segnalante sempre nel termine dei tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione comunicandone l'esito (archiviazione o accertamento della fondatezza della Segnalazione e conseguente trasmissione agli organi competenti)

7. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione

È vietata qualsiasi forma di ritorsione da parte di Fondazione e di soggetti esterni nei confronti della persona segnalante.

Le misure di protezione si applicano anche a facilitatori e colleghi della Persona segnalante.

La Persona segnalante non è punibile per la rivelazione di informazioni necessarie a svelare la violazione, se effettuata in buona fede.

La perdita delle tutele si verifica quando venga accertato, anche con sentenza di primo grado, che sussista la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia o la responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave.

8. Sistema sanzionatorio e disciplinare

ANAC opera una distinzione tra la persona fisica o giuridica responsabile e/o destinataria della sanzione a seguito della violazione delle disposizioni del Decreto.

Per gli atti ritorsivi sarà sempre responsabile la persona che ha posto in essere (anche solo suggerito o proposto) i suddetti atti.

ANAC, pertanto, provvederà alla irrogazione delle sanzioni nei termini e nelle modalità di seguito esplicitate:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;





- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del Decreto. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

9. Trattamento dei dati personali e GDPR

La Fondazione provvede al trattamento dei dati personali raccolti nell’ottica della gestione delle Segnalazioni ricevute mediante i canali di Segnalazione interni a norma del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali vigente.

La Fondazione in particolare ha provveduto a:

- predisporre la presente Procedura interna sull’utilizzo del canale e sui presupposti per effettuare la Segnalazione;
- aggiornare il Dossier Privacy e Registro del Trattamenti.

La Persona segnalata (ovvero l’autore della presunta violazione) non ha la possibilità di esercitare i diritti previsti a norma degli artt. da 15 a 22 del GDPR se da tale esercizio deriva un pregiudizio effettivo, concreto e rilevante alla riservatezza dell’identità del segnalante e/o al perseguimento delle disposizioni normative contenute nel Decreto. I soggetti preposti a valutare la richiesta della Persona segnalata (ovvero l’autore della presunta violazione) dovranno operare una valutazione e/o bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

10. Conservazione e Archiviazione

Le Segnalazioni e la documentazione relativa sono conservate per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell’esito finale della Procedura.

11. Reporting

L’OdV rende conto annualmente del funzionamento dei sistemi di Segnalazione, rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

RNA
&GENETHERAPY

Fondazione Centro Nazionale
di Ricerca - Sviluppo di Terapia Genica
e Farmaci con Tecnologia a RNA

12. Casi particolari

Le Segnalazioni che coinvolgono membri dell'OdV sono gestite dal Presidente del Consiglio di Gestione.

13. Delibere dell'OdV

Il funzionamento dell'OdV è disciplinato da un regolamento interno. Le Segnalazioni devono essere trattate tempestivamente.

14. Divulgazione della Procedura

La Procedura è resa visibile e accessibile nei luoghi di lavoro e pubblicata sul sito internet della Fondazione.